DELIBERAZIONE 19 dicembre 2016, **n. 1319**

L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 14 - parte prima del 25/03/2015) "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010", così come modificata dalla l.r. 48/2016, ed in particolare:

- l'articolo 90 "Forme semplificate e casi di esclusione", che definisce le tipologie di interventi e progetti per i quali si possano applicare modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza o che possano rientrare nel regime di esclusione, a condizione che gli stessi non determinino incidenze significative su specie e habitat per i quali il relativo sito Natura 2000 è stato istituito, né sugli obiettivi di conservazione del medesimo;

- l'articolo 91 che conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di individuare indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza (VIncA) di progetti ed interventi di cui all'articolo 88 e di definire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

- l'articolo 123, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, con specifica Deliberazione, provvede a definire gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000, nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora;

- l'articolo 123, comma 4 che prevede che la sopra richiamata deliberazione definisca anche le modalità di aggiornamento degli oneri istruttori;

- l'articolo 123 bis che definisce specifiche modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi inerenti:

- attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;

- attività edilizie residenziali non connesse ad attività produttive;

- attività agricolo-forestali;

Tenuto conto di quanto disposto dai commi 2 e 3 del sopra citato articolo 123 in termini di modalità di determinazione e quantificazione dei sopra citati oneri;

Richiamata la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 che definisce i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta, in attuazione degli articoli 52, 87 e 88 della l.r. 30/2015;

Considerato che la richiamata D.G.R. n. 1346/2015 prevede espressamente che eventuali integrazioni agli indirizzi operativi possano essere individuati successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'allora pdl 10/2015 (oggi l.r. 48/2016 di modifica dell'originario testo della l.r. 30/2015);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 644/2004 che definisce specifiche norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);

- la D.G.R. n. 454/08 con la quale sono stati approvati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS).

- la D.G.R. n. 1223/2015 con cui sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

- la D.G.R. n. 916/2011 che prevede specifici criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali e forme semplificate per la presentazione dello studio di incidenza ambientale, in base alle tipologie di interventi nei diversi Siti Natura 2000;

Dato atto che è stato costituito all'interno del Settore Tutela della Natura e del Mare un gruppo di lavoro sulle semplificazioni amministrative nell'ambito del procedimento di VIncA, composto dai funzionari tecnici del medesimo settore;

Preso atto che il gruppo di lavoro ha provveduto ad effettuare un'istruttoria tecnica, come risulta dai verbali degli incontri effettuati, per la verifica preliminare (screening), sito specifica, in merito alla possibile incidenza di determinate attività, progetti ed interventi sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Preso atto altresì che sulla base dei contenuti dei Piani di Gestione adottati o approvati, delle misure di conservazione individuate dalle delibere sopra citate, dei procedimenti di VIncA finora svolti a livello regionale e delle relative prescrizioni nonché di tutte le informazioni e conoscenze acquisite agli atti dell'Osservatorio toscano per la biodiversità, il gruppo di lavoro ha predisposto un elenco di attività, progetti e interventi ritenuti, nel rispetto delle condizioni previste (allegato "A" al presente atto), non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi;

Dato atto che detto elenco è finalizzato alla semplificazione dell'azione amministrativa e ad uniformare l'attività degli enti interessati, nonché a dare certezza ai cittadini circa gli adempimenti da svolgere a livello regionale, pur garantendo la tutela dei valori perseguiti dall'istituzione della Rete Natura 2000;

Dato atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 90, comma 1, hanno facoltà di individuare negli atti di governo del territorio di competenza, d'intesa con la regione e gli enti gestori dei siti della Rete natura 2000, gli interventi di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 che, pur non rispettando le condizioni previste per tali interventi dall'allegato "A", possono essere esclusi dalla valutazione di incidenza, tenuto conto delle disposizioni previste dalla stessa norma;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione di detto elenco di interventi (Allegato "A"), quale riferimento per lo svolgimento delle attività in materia di VIncA;

Rilevata altresì la necessità, in applicazione dei principi sopra richiamati, di provvedere a disciplinare in dettaglio le modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali, riportate nell'allegato "B" al presente atto;

Dato atto che le modalità procedurali e operative sopra richiamate si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina di riferimento in materia di aree protette e biodiversità;

Ritenuto inoltre opportuno provvedere a definire le modalità di determinazione e le tariffe da applicare con riferimento agli oneri istruttori per i procedimenti di valutazione di incidenza, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, in attuazione dell'art. 123 della l.r. 30/2015;

Ritenuto di approvare i contenuti:

- dell'allegato "A": <<Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi>>;
- dell'allegato "B": <<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123bis della l.r. 30/2015>>
- dell'allegato "C": <<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015>>;

Dato atto che il competente Settore regionale, a seguito dell'approvazione del presente atto, qualora la VIncA e/o il Nulla Osta costituiscano endoprocedimento di altro atto autorizzativo, provvederà a raccordarsi con i Settori Agricoltura ed Urbanistica, al fine di adeguare, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, la modulistica attualmente utilizzata per l'istanza di rilascio del titolo autorizzativo principale, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi;

Dato altresì atto che gli enti competenti per la VIncA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto indicato dall'allegato A alla presente delibera con appositi atti, previa analoga valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza;

Ritenuto, in considerazione delle previsioni di cui agli articoli 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e 88, comma 9, della l.r. 30/2015, di partecipare il presente atto ai soggetti gestori delle aree protette nazionali al fine di acquisire, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dall'allegato A, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza;

Dato atto che, a seguito degli eventuali contributi pervenuti dai soggetti gestori delle aree protette nazionali con apposita delibera potranno essere apportate, ove ritenuto opportuno, modifiche all'allegato A nel termine di 40 giorni decorrenti dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto, pertanto di rinviare l'efficacia dell'allegato A relativamente ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali alla scadenza del termine dei 40 giorni previsto, salvo quanto indicato al punto precedente;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 1 dicembre 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il documento denominato "'Allegato A", <<Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi>> quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il documento denominato "Allegato B": <<Modalità procedurali ed operative per la presentazione delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali di cui all'art. 123bis della l.r. 30/2015>> quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il documento denominato "Allegato C": <<Modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015>> quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di stabilire che le disposizioni contenute negli allegati "A", "B" e "C" si applicano ai procedimenti avviati a far data dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T.;

5) di dare atto che il Settore regionale competente, a seguito dell'approvazione del presente atto, qualora la VIncA e i Nulla Osta costituiscano endoprocedimento di altro atto autorizzativo, provvederà a raccordarsi con i Settori Agricoltura ed Urbanistica, al fine di adeguare, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, la modulistica attualmente utilizzata per l'istanza di rilascio del titolo autorizzativo principale, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi;

6) di dare altresì atto che gli enti competenti per la VIncA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto indicato dall'allegato A alla presente delibera con appositi atti, previa analoga valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza;

7) di partecipare il presente atto ai soggetti gestori delle aree protette nazionali al fine di acquisire, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento, eventuali contributi su quanto previsto dall'allegato A, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza;

8) di dare atto che, a seguito degli eventuali contributi pervenuti dai soggetti gestori delle aree protette nazionali con apposita delibera potranno essere apportate, ove ritenuto opportuno, modifiche all'allegato A nel termine di 40 giorni decorrenti dall'approvazione del presente atto;

9) di rinviare, per le motivazioni sopra riportate, l'efficacia dell'allegato A relativamente ai soli siti della Rete Natura 2000 parzialmente ricadenti nei territori di competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali alla scadenza del termine dei 40 giorni previsto, salvo quanto indicato al punto precedente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gilda Ruberti Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

ELENCO DI ATTIVITÀ, PROGETTI E INTERVENTI RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, NÉ SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI

1. Premessa

Il presente allegato è stato elaborato in seguito all'espletamento di un'attività istruttoria collegiale, che ha preso in considerazione la specificità dei singoli siti della Rete Natura 2000 e consistente nella disamina di casistiche di potenziali incidenze di attività, progetti e interventi, effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici e amministrativi che si sono occupati, a titolo di responsabili del procedimento o di istruttori tecnici, dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare nel corso dell'anno 2016, durante il quale la funzione "tutela della biodiversità e aree protette", per effetto del nuovo assetto istituzionale definito dalla L. n. 56 del 7/4/2014 e dalla l.r. 22/2015, è entrata nella sfera di competenza della Regione Toscana.

I componenti del gruppo di lavoro si erano occupati continuativamente anche in precedenza dell'espletamento dei procedimenti di valutazione di incidenza, in qualità di funzionari delle province, enti preposti a detta funzione prima del 1 gennaio 2016.

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle seguenti date: 14/6/2016, 21/7/2016, 8/9/2016, 29/9/2016, come risulta dai relativi verbali, ed ha effettuato una verifica preliminare (o *screening*) sulle incidenze significative che possono essere determinate da varie attività, progetti e interventi, reputati di minore entità, che sono stati esaminati alla luce:

- degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità sito-specifici, individuati per ogni sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con Delibera n. 454 del 16/6/2008;
- delle misure di conservazione, sia generali che sito specifiche, per conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- dei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- delle specie e degli habitat, dei fattori di pressione e minaccia indicati nei formulari standard Natura 2000 per ogni sito Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito sia dai dati naturalistici raccolti nel cosiddetto "Repertorio Naturalistico Toscano"

(Re.Na.To.), sia dagli studi a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.), nonché dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle diverse Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015;

2. Elenco degli interventi e relative specificazioni a carattere prescrittivo

Sulla base degli esiti delle valutazioni sito-specifiche effettuate dal gruppo di lavoro, che ha operato come descritto al precedente paragrafo, i seguenti interventi sono stati ritenuti come non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi:

a) interventi che il piano di gestione (se presente) del sito Natura 2000 annoveri tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del sito stesso (rif. art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015);

b) Progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, a condizione che:

- la valutazione d'incidenza del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificare l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i sito/i interessato/i.
- i singoli progetti e interventi da effettuare risultino conformi al piano approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VINCA;

Non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi per il quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della valutazione di incidenza in fase di attuazione (rif. art. 90 c. 3 della l.r. 30/2015);

c) interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. art. 90 c. 4 della l.r. 30/2015);

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. c) della l.r. 30/2015, sulla base degli studi e delle valutazioni effettuate, sono stati inoltre ritenuti come non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti

della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi, i seguenti interventi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a condizione:

- che non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- che non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, se del caso;
- che i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l'esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza), purché non interessino edifici di valore storico-culturale individuati dagli strumenti urbanistici, edilizi o dai piani di gestione (se presenti);
- che in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciati aperti almeno un terzo di quelli presenti.

È fatta salva la facoltà da parte dei Comuni, espressamente prevista dall'art. 90, comma 1, di individuare negli atti di governo del territorio di competenza, d'intesa con la Regione e gli Enti gestori dei siti della rete natura 2000, gli interventi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che, pur non rispettando le condizioni sopra elencate, possono essere esclusi dalla valutazione di incidenza, tenuto conto delle disposizioni previste dalla stessa norma;

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate all'interno delle aree di pertinenza o resedi degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni, pergolati, gazebi, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti tecnologici (ad esclusione degli impianti eolici), a condizione che tali aree di pertinenza o resedi siano state opportunamente definite e individuate graficamente negli strumenti urbanistici o edilizi;

f) realizzazione di piscine ad uso privato, purché ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione, a condizione:

- che siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
- che sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
- che l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;

g) impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione e a condizione che siano realizzati in modo da

non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004;

h) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e le pertinenze delle suddette infrastrutture, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione, che non siano utilizzati diserbanti chimici e disseccanti, che non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi) e che siano effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (tale periodo non si applica ai casi di somma urgenza);

i) posa in opera di recinzioni mobili (non permanenti) utilizzate per l'allevamento ovino allo stato brado o semi-brado, purché realizzate all'esterno di aree boscate;

l) realizzazione di muretti a secco (intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante);

m) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) escludendo espressamente l'utilizzo di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, tra cui la robinia (*Robinia pseudoacacia L.*) e l'ailanto (*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle*);

n) interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto h, purché effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (tale periodo non si applica ai casi di somma urgenza);

o) interventi di costruzione, ripristino e smantellamento dei capanni di caccia, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti nel periodo 15 agosto - 1 marzo in conformità alle norme comunali e paesaggistiche;

p) manifestazioni sportive e gare motoristiche, ciclistiche o pedonali, competitive e non competitive, purché si svolgano su strade statali, regionali, provinciali e comunali a fondo asfaltato e a condizione che il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:

- siano effettuate in orario diurno, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo;
- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;

- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- al termine della manifestazione si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti eventualmente depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta eventualmente allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate;
- la segnaletica ed ogni altro ausilio-presidio sia rimosso al termine della manifestazione/gara;
- la segnaletica del percorso sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti;
- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

Qualora la VIncA costituisca endoprocedimento di altro atto autorizzativo, i proponenti gli interventi previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni previste nel presente paragrafo compilando, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato per la realizzazione degli stessi. L'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo principale provvederà, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, ad adeguare la modulistica attualmente utilizzata per la presentazione dell'istanza, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi.

Gli enti competenti per la VIncA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto sopra indicato con appositi atti, previa analoga valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza.

Allegato B

MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NULLA OSTA E DEGLI STUDI DI INCIDENZA RELATIVI A PROGETTI ED INTERVENTI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, EDILIZIE ED AGRICOLO-FORESTALI DI CUI ALL'ART. 123BIS DELLA L.R. 30/2015

1. Premessa.

L'art. 82 della l.r. 48/2016, pubblicata sul B.U.R.T. n. 32, parte prima, in data 3 agosto 2016, ha aggiunto alla l.r. 30/2015 l'art. 123 bis, che prevede espressamente, al comma 1, specifiche modalità di inoltro delle istanze di nulla osta e degli studi di incidenza ambientale relativi a progetti ed interventi connessi con attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali non soggetti a verifica di assoggettabilità o a Valutazione di Impatto Ambientale.

In particolare tale articolo dispone che dette istanze siano inoltrate alle *autorità competenti* ai fini del rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza ambientale per il tramite:
a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi connessi con attività produttive, inclusi gli interventi edilizi connessi a tali attività;
b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) per le attività edilizie non connesse ad attività produttive;
c) delle Unioni di Comuni per gli interventi agricolo-forestali disciplinati dalla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R).

La portata di tale innovazione è tale da richiedere una migliore definizione delle modalità procedurali ed operative, al fine di assicurarne una corretta applicazione in ambito regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa per i cittadini della Regione Toscana.

2. Autorità competenti

Si precisa che la l.r. 30/2015 individua quali *autorità competenti*:
1) ai fini del rilascio del **nulla osta**:

- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per i territori di rispettiva competenza;
- la Regione Toscana per le aree delle Riserve naturali Regionali;
- gli Enti parco regionali per le aree di competenza;

2) ai fini della **valutazione di incidenza ambientale (VincA)** per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale:

- lo Stato, per i casi richiamati all'articolo 88, comma 8, della l.r. 30/2015;
- gli Enti gestori delle Aree Protette nazionali (Parchi Nazionali e Riserve Statali) per attività, progetti o interventi localizzati all'interno di siti Natura 2000 ricadenti nei territori di competenza e nelle relative aree contigue (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- gli Enti parco regionali per attività, progetti o interventi localizzati nei siti Natura 2000

ricadenti (anche in parte) nei territori e nelle aree di competenza (inclusi i casi in cui dette attività, progetti o interventi, anche se ubicati al loro esterno, possano determinare incidenze significative sui medesimi siti);
- i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi previsti dall'articolo 57 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);
- la Regione Toscana per attività, progetti o interventi di competenza regionale, nonché per tutti gli altri casi non riportati ai punti precedenti.

3. Verifica di correttezza formale e di completezza della documentazione presentata

Il comma 2 dell'art. 123bis specifica che i SUAP, SUE e le Unioni di Comuni, ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica le suddette istanze all'autorità competente in materia di VincA e Nulla Osta, verificandone, in accordo con quest'ultima, la *correttezza formale* entro 30 gg. dal ricevimento.

In particolare:
- i SUAP trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VIncA e Nulla Osta per il tramite del sistema ARAMIS regionale, attraverso le modalità di "interoperabilità di Rete SUAP";
- i SUE trasmettono tali istanze all'autorità competente in materia di VIncA e Nulla Osta con la medesima modalità utilizzata dai SUAP. Solo nel caso in cui tali modalità non siano tecnicamente operative, è ammesso l'invio delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata;
- le Unioni dei Comuni, trasmettono dette istanze all'autorità competente in materia di VIncA e Nulla Osta attraverso il sistema SIGAF regionale, dando notizia alla medesima autorità, tramite PEC o mail, dell'avvenuto inserimento della pratica sul sistema SIGAF. Solo nel caso dei procedimenti previsti dall'art. 88 della l.r. 39/2000, è ammessa la trasmissione delle istanze tramite l'invio di Posta Elettronica Certificata.

Al fine di agevolare la verifica della correttezza formale, sono predisposti appositi moduli per la presentazione delle istanze di nulla osta e valutazione di incidenza ambientale di competenza della Regione Toscana, che saranno pubblicati sul sito internet della Regione Toscana in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015. La stessa modulistica è inserita a cura del Settore ITSSI nella Banca Dati Regionale SUAP (BDR) come previsto dall'art. 42 della l.r. 40/2009, con le modalità riportate dalla D.G.R. 129/2011 e viene resa disponibile al sistema SUAP attraverso il sistema STAR per consentire l'accettazione dell'istanza.

Con la predisposizione di tale modulistica si intende codificare la documentazione da presentare (che varia in base al tipo di istanza ed al soggetto competente al rilascio del titolo autorizzativo principale), per far sì che la relativa verifica di correttezza formale si possa considerare effettuata in accordo con l'autorità competente in materia di VIncA e Nulla osta.

Tali moduli, sebbene predisposti per i procedimenti di competenza della Regione, operati i necessari adeguamenti, potranno essere proficuamente utilizzati anche dalle altre autorità competenti sopra elencate, qualora dalle stesse ritenuto opportuno.

Le modalità di trasmissione descritte nel presente paragrafo, nel caso in cui l'autorità

competente in materia di VincA e Nulla Osta sia un Ente gestore di Aree Protette Nazionali, potranno trovare applicazione solo sulla base di specifiche intese o accordi.

4. Comunicazione di avvio del procedimento

I procedimenti oggetto dell'art. 123 bis sono, di norma, interni ad altri procedimenti autorizzativi (si configurano quindi a tutti gli effetti come *endoprocedimenti*). In questi casi, in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, le modalità di presentazione delle istanze di VincA e/o Nulla Osta sono quelle di cui all'art. 19bis della L. 241/90 come novellato dal D. Lgs. 126/2016.

Occorre considerare che la finalità istitutiva degli "sportelli unici" è quella di costituire:

- nel caso dei SUAP *soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi* (art. 2, c. 1 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160);
- nel caso dei SUE *unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso* (art. 5, c. 1 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380).

Parimenti, per le attività agro-silvo-pastorali che possono determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 è previsto che il procedimento di valutazione di incidenza si concluda con provvedimento espresso preliminarmente all'atto che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce (art. 89, c. 3 della l.r. 30/2015). Tale provvedimento di valutazione di incidenza si configura pertanto, anche in questo caso, quale endoprocedimento.

Di norma non si configurano quali endoprocedimenti le autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000 (legge forestale della Toscana), la cui competenza spetta ai soggetti gestori di parchi regionali e riserve regionali.

Per i motivi sopra esposti, la comunicazione di avvio del procedimento, prevista ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, dovrà essere effettuata da parte dei SUAP, SUE e Unioni dei Comuni per i procedimenti di rispettiva competenza, mentre verrà effettuata dal soggetto gestore del parco regionale o della riserva regionale esclusivamente nel caso delle autorizzazioni previste dall'art. 68 della l.r. 39/2000.

5. Assolvimento dell'imposta di bollo

All'atto della presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento conclusivo, i SUAP, i SUE e le Unioni dei Comuni, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza, provvederanno a verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per legge.

Allegato C

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, QUANTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI DOVUTI PER I PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 123 DELLA L.R. 30/2015

1. Premessa

Il presente allegato determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 123 della L.R 30/2015 e s.m.i., nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai procedimenti di cui al medesimo articolo.
La quantificazione degli oneri si differenzia in base alla tipologia di titolo da rilasciare (Valutazione di Incidenza Ambientale o Nulla Osta) ed alla complessità del progetto, ritenuta proporzionale al valore complessivo dell'opera/intervento. Si stabilisce di non tenere conto, ai fini di tale quantificazione, delle caratteristiche naturalistiche delle zone di localizzazione del/i progetto/i, per evitare di complicare eccessivamente le modalità di calcolo degli oneri, nonché le conseguenti verifiche di corretta applicazione dei medesimi.
Non si procede al versamento di ulteriori oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo.
Le disposizioni contenute nel presente allegato si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I soggetti gestori di aree protette nazionali facenti funzione di organismi di gestione dei siti Natura 2000 provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
Gli Enti Parco Regionali si attengono alle presenti disposizioni fatte salve diverse determinazioni dei rispettivi Consigli Direttivi, opportunamente motivate, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

2. Attestazione di pagamento

In allegato a ciascuna istanza di Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VIncA), nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato previsto dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette, con riferimento alle procedure di cui agli articoli 87, 88 e 52 della lr 30/2015, deve essere presentata al SUAP, SUE o UdC, secondo le diverse tipologie di intervento previste dall'art.123bis l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare

3.1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli

elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o un soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo.

3.2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato il proponente è tenuto a presentare gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal proponente avente titolo o un soggetto in possesso dei poteri di firma per conto del medesimo. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3.3.Il valore complessivo delle opere di cui al precedente punto 3.1 deve essere comprensivo delle seguenti voci:

- importo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza);
- spese per imprevisti;
- spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura);
- spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale);
- spese per allacci a pubblici servizi,
- spese per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice degli appalti;
- spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- spese per attività di consulenza o di supporto;
- spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice degli appalti;
- oneri di legge su spese tecniche;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto;
- spese per risoluzioni bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale.

3.4. Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare maggiori esigenze connesse allo svolgimento alle istruttorie di VIncA e nulla osta e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

3.5. Tutte le somme di cui ai punti precedenti sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota ovvero della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta

4.1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) **vinca:** 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Il proponente è esentato dal pagamento degli oneri qualora l'importo degli stessi, calcolato come indicato nel precedente periodo, risultasse inferiore a 3€.

b) **nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** fermi restando i limiti di legge (gli oneri istruttori devono essere determinati in misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro), si prevedono le seguenti quattro tipologie di attività o interventi che necessitano del rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:

b.1) Interventi che comportano la realizzazione/installazione di manufatti di qualsiasi genere o che comportano la modifica di quelli già esistenti (quali manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, ampliamenti, etc.):
1.1 gli oneri sono quantificati in 40,00 € qualora il valore complessivo delle opere quantificato come al precedente punto 3 sia minore o uguale a 10.000,00 €;
1.2 gli oneri sono quantificati in 100,00 € qualora detto valore sia superiore a 10.000,00 € e minore o uguale a 100.000,00 €;
1.3 gli oneri sono quantificati in 300,00 € qualora detto valore sia superiore a 100.000,00 € e minore o uguale a 500.000,00 €;
1.4 gli oneri sono quantificati in 800,00 € qualora detto valore sia superiore a 500.000,00 €.

b.2) Svolgimento di eventi, manifestazioni o attività ludico-sportive: oneri istruttori quantificati in 100,00 €;

b.3) Interventi relativi all'esercizio di attività agro-silvo pastorali: oneri istruttori quantificati in 40,00 €;

b.4) Altre attività diverse da quelle previste ai punti precedenti: oneri istruttori quantificati in 40,00 €.

Nel caso in cui l'istanza riguardi attività o interventi che ricadono simultaneamente in diverse tipologie tra quelle sopra elencate ai punti b.1), b.2), b.3) e b.4), l'importo degli oneri corrisponde alla somma prevista per le singole tipologie di intervento, ridotta del 20%.

c) **vinca e nulla osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette:** si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto, trattandosi della medesima opera inserita nello stesso territorio, non si prevede alcun particolare aggravio del procedimento istruttorio tale

da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. Verrà applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le due tipologie di provvedimento (VIncA e Nulla Osta);

d) **vinca, autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e nulla osta/altri atti di assenso comunque denominati previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette**: si utilizzano le medesime modalità di calcolo indicate ai precedenti punti a) e b), inclusa l'applicazione del min. e max., in quanto l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al Titolo V, capo I, della l.r. 39/2000, ai sensi dell'art. 68 della citata legge forestale della Toscana, viene rilasciata contestualmente al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 52 della l.r. 30/2015 dell'eventuale vinca o di altri atti di assenso comunque denominati connessi previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette e non comporta un aggravio del procedimento tale da giustificare il versamento di oneri aggiuntivi. Verrà applicato l'importo più elevato risultante dai calcoli effettuati per le due tipologie di provvedimento (VIncA e Nulla Osta).

5. Restituzione degli oneri

5.1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

5.2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli 87,88 e 52 della lr 30/2015 ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

5.3. Nel caso in cui l'istanza sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 100,00.

6. Modalità di versamento

6.1 Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico. Di seguito si indicano i codici IBAN riferiti alla Regione Toscana:
Tesoreria della Regione Toscana presso Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 17 – Via di Novoli – 50127 Firenze
IBAN IT13M0103002818000094002585
BIC PASCITM1F17

6.2 Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento agli articoli 87,88 e/o 52 della L.R. 30/2015.

7. Modalità di aggiornamento degli oneri

Gli oneri istruttori sono determinati come dettagliato al precedente paragrafo 4 e non è previsto alcun aggiornamento periodico di tali tariffe. Si provvederà pertanto all'aggiornamento di tali oneri con apposita Delibera di Giunta.

8. Casi particolari

Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli 87,88 e/o 52 della L.R. 30/2015 sia una struttura regionale non è previsto il versamento degli oneri istruttori.